


COMUNE DI NIBIONNO



**REGOLAMENTO DELLA PALESTRA
CAMPO POLIVALENTE
IN VIA CONCILIAZIONE - NIBIONNO**

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il Comune di Nibionno concede in uso la PALESTRA – CAMPO POLIVALENTE in Via Conciliazione – Nibionno a:

- a) Istituzioni scolastiche aventi sedi nel Comune;
- b) Organismi ed Associazioni senza scopi di lucro presenti e/o operanti sul territorio comunale;
- c) Società Sportive regolarmente affiliate alle Federazioni Nazionali;
- d) Gruppi Sportivi Amatoriali;
- e) Federazione Nazionale delle varie attività agonistiche-sportive.

Qualora ne esista la disponibilità, tale struttura potrà essere concessa in uso a privati cittadini che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale di Nibionno può utilizzare, a titolo gratuito, la sopraddetta struttura.

ARTICOLO 2

I soggetti di cui all'articolo 1 potranno utilizzare la palestra, previo accordo con l'Ufficio Comunale preposto alla gestione, il quale, dopo aver verificato la disponibilità della struttura e che l'attività che si intende svolgere dia garanzia per la salvaguardia della struttura stessa, autorizzerà l'uso, previo pagamento della relativa tariffa oraria.

L'uso saltuario ed occasionale della palestra è consentito, su istanza scritta del richiedente da presentare al protocollo dell'ente almeno 5 giorni prima della data prevista per l'utilizzo dell'immobile, previo l'iter previsto al precedente comma.

ARTICOLO 3

Gli utenti previsti ai punti b), c), d) del predetto articolo 1 ed i privati cittadini, nel caso di attività programmate che prevedano un uso continuativo della struttura, per ottenere l'uso della struttura stessa, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il 10 SETTEMBRE di ogni anno, la domanda relativa alle proprie necessità di utilizzo, indicando inoltre il nominativo del responsabile o più responsabili dell'Associazione stessa.

I locali dovranno, al termine di ogni utilizzo, essere lasciati in perfetto ordine e privi di rifiuti dipendenti dall'attività svolta.

ARTICOLO 4

Agli utenti di cui ai punti a), b), c), d) del precedente art. 1 ed ai privati cittadini verrà rilasciata la chiave della struttura prevedendo nella lettera di autorizzazione l'esplicito divieto della sua duplicazione.

L'utilizzo della palestra di cui all'articolo precedente comporterà l'impegno, da parte del responsabile, a compilare e sottoscrivere, sia all'entrata che all'uscita, l'apposito prospetto collocato presso la struttura.

Lo stesso responsabile è obbligato a produrre rendiconto mensile delle ore di utilizzo dei locali.

ARTICOLO 5

Le tariffe orarie per l'utilizzo della struttura vengono stabilite nel modo seguente:

- a) uso gratuito;
- b) tariffa ordinaria;
- c) tariffa speciale;
- d) tariffa agevolata.

L'uso gratuito è riservato alle manifestazioni organizzate e gestite dal Comune, nonché dalle istituzioni scolastiche Comunali e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

La tariffa speciale viene applicata a manifestazioni sportive di qualsiasi tipo che abbiano scopo pubblicitario e a fine di lucro sotto qualsiasi forma, anche indiretta, derivante dalle competizioni o manifestazioni stesse.

La tariffa speciale comporta un aumento non inferiore all'80% di quella ordinaria.

La tariffa ordinaria si applica a quelle attività sportive polivalenti che si differenziano da quelle per le quali si applicano le tariffe speciali.

I soggetti di cui ai punti b), c), d) del precedente articolo 1 – 1^a comma – potranno chiedere l'applicazione della tariffa agevolata, in caso di utilizzo programmato continuativo della struttura.

ARTICOLO 6

La Giunta Comunale con propria deliberazione provvede annualmente a stabilire le tariffe orarie in relazione ai costi di gestione della struttura secondo i seguenti parametri:

- spese per il riscaldamento
- spese per l'energia elettrica
- spese per il gas-metano
- costi di manutenzione
- oneri assicurativi vari
- spese per il consumo acqua.

ARTICOLO 7

Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente nella struttura per lo svolgimento delle manifestazioni dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale, nei modi e nel rispetto della normativa vigente in materia e fissato o assicurato alle strutture in maniera tale da non provocare danni o pericolo per la pubblica incolumità. Successivamente dovrà essere rimosso nei termini previsti da tale autorizzazione.

ARTICOLO 8

Il richiedente è tenuto ad attuare quanto prescritto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà acquisire preventivamente eventuali nulla-osta previsti per legge, presentandoli a tale Ufficio Comunale. Altresì dovrà assicurare un adeguato servizio medico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 9

L'Amministrazione Comunale autorizza i soggetti di cui all'articolo 1 ad eseguire all'interno degli impianti, eventuale pubblicità, previo pagamento al Comune della relativa tassa, in conformità alle prescrizioni tecniche che dovranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale tramite il competente Ufficio.

ARTICOLO 10

Il personale incaricato dal Sindaco o Assessore delegato, munito di tessera speciale di libero ingresso, in qualsiasi occasione ed orario, può essere presente durante le gare o le altre manifestazioni, al fine di assicurare una adeguata vigilanza ed il controllo del rispetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 11

E' vietato l'accesso alla struttura a chi si trovi in stato di ebbrezza.

E' vietato introdurre biciclette o veicoli a motore nella struttura, salvo particolari disposizioni.

E', altresì, vietato l'ingresso ad animali di qualsiasi specie.

ARTICOLO 12

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che potesse accadere agli utenti o agli spettatori all'interno della struttura e negli spazi aperti ad essa pertinenti.

Essa, pertanto, si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza ed in dipendenza dell'utilizzo della struttura e delle attrezzature.

Resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'articolo 2053 del Codice Civile.

ARTICOLO 13

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti, smarrimenti o danneggiamenti che potessero verificarsi nei confronti di beni di proprietà o dati in uso a terzi utenti o spettatori depositati all'interno della struttura, o esposti pubblicamente all'esterno degli immobili prima, durante e dopo le attività per le quali le strutture sono state utilizzate.

Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno consegnati agli Uffici Comunali, i quali effettueranno accertamenti per consegnarli al proprietario; trascorso un periodo adeguato di quindici giorni senza che tali accertamenti abbiano sortito gli effetti sopraddetti, i beni di cui sopra, nei modi previsti dalla legge, verranno donati alle varie Associazioni locali di Volontariato.

ARTICOLO 14

Le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere che potessero venire arrecati alla struttura e alle attrezzature oggetto del presente regolamento in conseguenza del loro utilizzo, saranno a totale carico di chi li ha provocati, in generale, del responsabile della manifestazione che provvederà al relativo pagamento, sulla base del preventivo presentato dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 15

Per cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, far sgomberare parzialmente o totalmente la struttura, dando la possibilità all'utente di recuperare gratuitamente il mancato utilizzo della struttura.

ARTICOLO 16

Le infrazioni alle norme del presente regolamento comportano l'esclusione degli inadempienti da ogni ulteriore uso della struttura e sono soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia. Il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e può essere allontanato dagli impianti senza il diritto al rimborso di quanto versato per esservi ammesso. Gli utenti potranno indirizzare ogni loro eventuale reclamo in ordine al funzionamento della struttura all'Amministrazione Comunale.

Non verranno presi in considerazione reclami verbali od anonimi.

ARTICOLO 17

Copia del presente Regolamento deve essere affissa all'ingresso della struttura per opportuna conoscenza ed osservanza da parte degli utenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.

NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA IN GENERE

ARTICOLO 18

L'uso della struttura è consentito solo per lo svolgimento di attività sportive sia di carattere agonistico, sia sportivo-ricreative.

L'accesso è consentito ad utenti che indossino l'abbigliamento sportivo adeguato alla disciplina che intendono praticare, o comunque, non nocivo alla struttura.

Il pubblico che accede alla struttura senza fare uso di idoneo abbigliamento sportivo deve sostare nelle zone riservate agli spettatori senza entrare negli spazi adibiti allo svolgimento delle attività agonistico-sportive o negli spogliatoi.

Occasionalmente la struttura potrà ospitare manifestazioni o mostre di carattere culturale direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 19

In caso di utilizzo della struttura per attività agonistica dovranno essere rispettate tutte le norme previste dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti organizzatori delle manifestazioni.

ARTICOLO 20

La struttura è utilizzata prioritariamente dall'Amministrazione Comunale di Nibionno, è concessa in uso alle Istituzioni Scolastiche per le lezioni di Educazione Fisica previste dall'orario scolastico ed alle Federazioni Nazionali da parte delle Società affiliate per lo svolgimento di attività agonistica ufficiale.

NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE

ARTICOLO 21

La Scuola Elementare usufruisce gratuitamente della Palestra.

All'inizio di ogni anno scolastico la scuola dovrà comunicare l'orario di svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica.

L'accesso alla struttura dovrà avvenire da parte degli alunni sempre accompagnati da un insegnante, il quale curerà che gli alunni siano muniti di scarpe ginniche adeguate.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del presente regolamento, e qualora non vengano identificati i danneggiatori, gli insegnanti accompagnatori sono ritenuti oggettivamente responsabili degli eventuali danni arrecati in occasione dello svolgimento delle attività scolastiche.